



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

SETTORE AFFARI GENERALI

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

Registro Generale n. 450 del 30-06-2022

Ufficio UFFICIO CONTENZIOSO
CIG n.

Oggetto: Approvazione elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi legali da parte del Comune di Valguarnera Caropepe.

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di giugno il Responsabile del Settore
Lo Bartolo Salvatore

- VISTO che con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 28/10/2020 è stato approvato il Programma Politico - Amministrativo Elettorale di mandato del Sindaco, presentato e discusso in Consiglio Comunale ed approvato con atto n. 25 del 18/11/2020;
- VISTA la delibera di Consiglio Comunale n° 81 del 26 novembre 2021 di " Approvazione del Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020 ai sensi dell'art. 227, D.L.gs.267/2000 con il relativo parere dei Revisori dei Conti;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 17/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio Consolidato del Comune di Valguarnera Caropepe - esercizio 2020;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 92 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023;
- VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 27 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

- VISTA la delibera di Giunta Municipale n° 150 del 27/12/2021 con la quale è stato approvato il PEG 2021/2023.
- VISTO il D. Lgs n. 267/2000.
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Responsabili di P.O. la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

PREMESSO CHE l'art 17 comma 1, lett. d) del d.lgs n°50 del 2016 prevede che le disposizioni del codice dei contratti pubblici non si applicano agli appalti concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti ((di cui al punto 1)), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;

CONSIDERATO CHE

- l'affidamento di tali servizi legali avviene, comunque nel *“rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità”* in base al chiaro disposto dell'art 4 del d.lgs. n°50 del 2016 che si applica a tutti i contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione puntuale delle disposizioni codicistiche;
- l'ANAC con delibera n°1158/2016 ha evidenziato che, nell'affidamento di un patrocinio legale, le amministrazioni possono attuare i principi di cui all'art 4 del codice dei contratti pubblici, applicando sistemi di qualificazione, ovvero la

redazione di un elenco di operatori qualificati, mediante una procedura trasparente e aperta, oggetto di adeguata pubblicità, da quale selezionare, su base non discriminatoria, gli operatori che saranno invitati a presentare offerte;

VISTO l'art 2 co.1 del Regolamento Comunale per il conferimento degli incarichi legali, approvato con delibera di C.C. n°63 del 29.09.2021 che statuisce quanto segue: *“per l'affidamento di incarichi professionali esterni per la rappresentanza e difesa degli interessi del Comune è istituito apposito elenco aperto di professionisti e di studi associati professionali, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Settore Affari Generali”*;

ATTESO che in esecuzione del suddetto regolamento, con propria determinazione n°850 del 23.11.2021 avente ad oggetto l' *“Approvazione avviso pubblico per l'istituzione di un elenco aperto di avvocati per il conferimento di incarichi legali da parte del Comune di Valguarnera Caropepe”*

- sono stati approvati l'Avviso pubblico relativo all'istituzione di un elenco di avvocati (all. A) e il fac simile di domanda di iscrizione nell'elenco degli avvocati (all. B);
- è stato disposto che lo stesso provvedimento venisse pubblicato sull'albo pretorio online e nella sezione *Amministrazione trasparente*;

DATO ATTO

- che entro il termine del 24 dicembre 2021, fissato quale ultimo giorno utile per la presentazione delle domande da parte dei legali interessati all'inserimento nell'elenco in oggetto, sono pervenute n° 41 domande;
- che, previa attività istruttoria relativa alle candidature pervenute, è stato predisposto l'albo di avvocati (all. A), ossia un elenco di professionisti suddiviso in sezioni distinte per tipologie di contenzioso come previsto dall' art 2 del Regolamento Comunale per il conferimento degli incarichi legali;
- che i nominativi dei professionisti richiedenti sono inseriti nell'elenco in ordine alfabetico;
- che l'iscrizione in elenco non costituisce giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito;
- che ai sensi dell'art 2 co.8 del Regolamento Comunale sopracitato *“successivamente alla fase istitutiva, il suddetto elenco sarà soggetto a revisione di norma semestrale, previo esame delle istanze pervenute entro il 30 giugno. In occasione degli*

aggiornamenti potranno presentare domanda di iscrizione soltanto i soggetti non già iscritti nell'elenco";

EVIDENZIATO che, ai sensi art 2 co.10 del Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi legali, *“il Comune ha facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco, per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici”*;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione dell'ALBO DEGLI AVVOCATI (all A), ossia un elenco di professionisti suddiviso in sezioni distinte per tipologie di contenzioso come previsto dall'art 2 del Regolamento Comunale per il conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni (approvato con delibera CC n°63 del 29.09.2021);

PRECISATO che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico dell'ente;

DETERMINA

1. di DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione;
2. di APPROVARE l'ALBO DEGLI AVVOCATI, (allegato A) ossia un elenco di professionisti suddiviso in sezioni distinte per tipologie di contenzioso come previsto dall'art. 2 del Regolamento Comunale per il conferimento degli incarichi legali a professionisti esterni (approvato con delibera CC n°63 del 29.09.2021);
3. di DARE ATTO che l'albo di cui sopra ad oggi vigente risulta composto da n° 41 avvocati;
4. di DARE ATTO, altresì che il presente provvedimento non comporta alcun onere contabile e pertanto non necessita di parere o visto di regolarità contabile;
5. di STABILIRE che il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo pretorio *online* e sul sito istituzionale del Comune di Valguarnera Caropepe nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*.-

Il Responsabile del Procedimento
f.to GIARRIZZO CINZIA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA. GG
f. to Lo Bartolo Salvatore